



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/1211

7 July 2016

ITALIAN

Original: ENGLISH

1107^a Seduta plenaria

Giornale PC N.1107, punto 6 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.1211
MANDATO DEL COLLEGIO DI
REVISIONE CONTABILE DELL'OSCE

Il Consiglio permanente,

determinato a rafforzare ulteriormente i meccanismi interni ed esterni di controllo che sono indispensabili per garantire una gestione efficace ed efficiente dell'OSCE,

prendendo atto delle raccomandazioni formulate dal Collegio di revisione contabile e dai Revisori esterni dell'OSCE sull'ulteriore miglioramento della gestione interna dell'OSCE,

ricordando che il mandato del Collegio di revisione contabile dell'OSCE, come stabilito dalla Decisione N.1024 del Consiglio permanente e prorogato con la Decisione N.1161, può essere eventualmente aggiornato dal Consiglio permanente,

decide di approvare il mandato aggiornato del Collegio di revisione contabile dell'OSCE come riportato in annesso.

MANDATO DEL COLLEGIO DI REVISIONE CONTABILE DELL'OSCE

1. Principio guida

Il Consiglio permanente istituisce un Collegio di revisione contabile che eserciterà una funzione di valutazione indipendente al fine di fornire agli Stati partecipanti garanzie riguardo all'operatività e al corretto funzionamento dei controlli dell'Organizzazione. Il Collegio svolgerà tale funzione mediante analisi indipendenti del lavoro svolto dal sistema di controlli interni ed esterni dell'OSCE, ivi inclusi la Supervisione interna, i Revisori esterni nonché l'amministrazione e la gestione dell'Organizzazione, fornendo inoltre consulenza al Segretario generale nella sua veste di Funzionario amministrativo capo. Il lavoro del Collegio di revisione contabile sarà svolto in conformità alle migliori prassi internazionali e nel rispetto delle politiche, delle norme e dei regolamenti dell'OSCE.

2. Ruolo del Collegio

Il Collegio dovrà:

- (i) esaminare e monitorare l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia del sistema di controlli interni ed esterni dell'Organizzazione, incluse le funzioni di supervisione interna dell'OSCE, le funzioni di revisione esterna e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
- (ii) avere la possibilità di presentare agli Stati partecipanti il suo parere sui risultati della revisione dei rendiconti finanziari dell'Organizzazione effettuata dal Revisore esterno;
- (iii) avere la possibilità di presentare al Segretario generale il suo parere sulla nomina o la cessazione dall'incarico del Direttore della supervisione interna nell'ambito dello Statuto e regolamento del personale dell'OSCE e prima che tale nomina o cessazione abbia effetto. A tale riguardo, il Segretario generale consulterà i membri del Collegio di revisione contabile in merito alla preselezione dei candidati alla carica di Direttore dell'Ufficio di supervisione interna e potrà nominare membri del Collegio di revisione contabile quali componenti della Commissione di selezione, di concerto con il Presidente del Collegio. Il Collegio di revisione contabile potrà convocare una riunione straordinaria al fine di prestare consulenza al Segretario generale a tale riguardo.
- (iv) fornire consulenza al Segretario generale, nella sua veste di Funzionario amministrativo capo, in merito a tutte le questioni politiche connesse al sistema di controlli interni ed esterni e al suo funzionamento;
- (v) riferire al Consiglio permanente, tramite il Comitato consultivo per la gestione e le finanze, in particolare su questioni politiche che richiedano azioni correttive e

miglioramenti nel campo dei controlli, inclusa la valutazione, la revisione, le indagini e la gestione dei rischi.

3. Composizione del Collegio

Il Collegio sarà composto di tre revisori professionisti esperti che godono di eccellente reputazione in seno alla comunità internazionale dei revisori, pienamente indipendenti dall'OSCE e privi di legami con i governi nazionali degli Stati partecipanti all'Organizzazione. Il Presidente in esercizio, in consultazione con gli Stati partecipanti, nominerà i membri del Collegio. Ciascun membro, a rotazione, fungerà da Presidente del Collegio per il periodo di un anno.

4. Termini della nomina

Gli incarichi dei membri del Collegio avranno durata triennale, prorogabile per un ulteriore periodo di un anno.

5. Norme e procedure

Il Collegio di revisione contabile si riunirà in seduta ordinaria almeno due volte all'anno. Per il raggiungimento del quorum è necessaria la presenza di almeno due membri. Si potranno anche prevedere, se necessario, riunioni supplementari ad hoc. Il Presidente del Collegio stabilirà le date delle riunioni e la necessità di eventuali riunioni supplementari nel corso dell'anno. Egli/ella stabilirà inoltre l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo conto delle pertinenti richieste del Consiglio permanente. Il Collegio di revisione contabile potrà invitare funzionari dell'OSCE e richiedere incontri con altre parti, se lo ritiene necessario, al fine di ottenere informazioni attinenti al suo lavoro. In particolare l'Ufficio di supervisione interna e i revisori esterni dovranno essere prontamente disponibili a rispondere a indagini e a presentare relazioni al Collegio.

Il Collegio di revisione contabile adotterà raccomandazioni in base al consenso. In caso di dissenso tra i membri del Collegio, le conclusioni del Presidente della riunione in carica, unitamente all'opinione discordante, saranno riportate nel relativo rapporto del Collegio.

6. Indipendenza

Nell'espletamento delle proprie funzioni i membri del Collegio non chiederanno né riceveranno istruzioni da alcuna autorità governativa. Essi agiranno in modo pienamente indipendente da ogni singolo organo e struttura dell'OSCE e saranno guidati esclusivamente dalla propria competenza e valutazione professionale, tenendo conto delle decisioni collettive degli organi direttivi dell'OSCE

Affinché un candidato membro possa essere considerato "indipendente" ai fini della presente sezione, egli/ella deve dar prova di indipendenza di carattere e di giudizio. Il criterio di indipendenza si riterrà non soddisfatto laddove un candidato abbia stipulato con l'Organizzazione un contratto di consulenza o di carattere consultivo o altro contratto per cui sia stato previsto un compenso nei dodici mesi precedenti o laddove un suo familiare sia un membro del personale di alto livello (P5 o superiore) dell'OSCE o lo sia stato nei tre anni

precedenti. I membri del Collegio di revisione contabile non potranno rivestire incarichi di alcun tipo presso l'OSCE per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente successivo al loro ultimo giorno di mandato in seno al Collegio.

7. Accesso ai documenti

Il Collegio di revisione contabile avrà accesso a tutti gli atti e documenti dell'Organizzazione, compresi i rapporti di revisione contabile, le indagini e i documenti di lavoro dell'Ufficio di supervisione interna e dei revisori esterni. I membri del Collegio firmeranno una dichiarazione di riservatezza all'inizio del loro incarico.

8. Rapporti

- (i) Il Collegio di revisione contabile presenterà un rapporto annuale al Consiglio permanente.
- (ii) Il Collegio di revisione contabile può anche presentare rapporti ad hoc al Consiglio permanente, se necessario.
- (iii) Il Segretario generale avrà l'opportunità di fornire le sue osservazioni su tutti i rapporti prima della loro presentazione. Le osservazioni del Segretario generale, che egli/ella ritenga necessarie, saranno inclusi nei relativi rapporti.

9. Risorse

Il Collegio di revisione contabile dovrà disporre delle risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. Nella proposta di Bilancio unificato saranno previsti annualmente fondi destinati esclusivamente a coprire le spese di viaggio e di alloggio per i membri del Collegio, conformemente alle norme e ai regolamenti amministrativi dell'OSCE. I membri del Collegio presteranno la loro opera senza percepire alcun compenso da parte dell'OSCE. Il Collegio di revisione contabile dovrà inoltre disporre di fondi per dotarsi di un temporaneo supporto amministrativo e di segreteria.

10. Limiti temporali

Il presente mandato avrà effetto per i tre anni successivi all'approvazione del Consiglio permanente e sarà in seguito oggetto di revisione, se necessario.